REGOLAMENTO (CEE) N. 13/81 DEL CONSIGLIO

del 1° gennaio 1981

che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore vitivinicolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 72, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che gli articoli 58 e 59 dell'atto di adesione prevedono, per la Grecia, la fissazione dei prezzi ad un livello diverso da quello dei prezzi comuni; che, a norma dell'articolo 61 dello stesso atto, tali differenze nel livello dei prezzi vengono compensate da un regime di importi compensativi;

considerando che, nel settore vitivinicolo, gli articoli 58, 59 e 61 dell'atto di adesione si applicano al prezzo d'orientamento dei vini da tavola; che i soli vini da tavola per i quali sia stata constatata una differenza nel livello dei prezzi sono quelli dei tipi R I e R II;

considerando che l'articolo 107 dell'atto prevede la possibilità di fissare importi compensativi per gli altri prodotti per i quali è fissato un prezzo di riferimento, nonché i criteri per la loro determinazione; che lo stesso articolo fissa direttamente il livello dell'importo compensativo per i vini liquorosi;

considerando che gli importi compensativi sono destinati ad evitare perturbazioni negli scambi risultanti dalle differenze di prezzo; che, conseguentemente, non occorre fissare importi compensativi nei casi in cui non esistono rischi di perturbazioni;

considerando che se, in applicazione dell'articolo 67 dell'atto di adesione, viene deciso, per la fissazione della restituzione applicabile negli scambi tra la Grecia e i paesi terzi, di non tener conto dell'importo compensativo adesione, tale vantaggio non va soppresso con l'applicazione della norma secondo cui in tali scambi la restituzione all'esportazione è diminuita dell'importo compensativo adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

— Comunità a nove, la Comunità nella sua composizione anteriore all'adesione della Grecia;

— importi compensativi adesione, gli importi compensativi applicabili negli scambi tra la Comunità a nove e la Grecia e tra quest'ultima e i paesi terzi.

Articolo 2

Per i vini da tavola dei tipi R I e R II, nonché per i vini in stretta relazione economica con questi, gli importi compensativi adesione sono uguali, per ciascuna campagna di commercializzazione, alla differenza tra il prezzo d'orientamento e il prezzo d'orientamento fissato per la Grecia.

Articolo 3

1. L'importo compensativo adesione per il vino nuovo, rosso, ancora in fermentazione è uguale a quello fissato per i vini da tavola del tipo R I.

2. L'importo compensativo adesione per il vino alcolizzato, rosso, ai sensi della nota complementare 4 b) del capitolo 22 della tariffa doganale comune, è pari al 60 % dell'importo per i vini da tavola rossi del tipo R I.

3. L'importo compensativo adesione per

— il mosto di uve fresche mutizzati con alcole, rosso, ai sensi della nota complementare 4 a) del capitolo 22 della tariffa doganale comune,

— i succhi (compresi i mosti) di uva concentrati o no, rossi, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %, delle sottovoci 20.07 A I e B I della tariffa doganale comune,

— i succhi (compresi i mosti) di uva concentrati o no, rossi, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %, delle sottovoci 20.07 A I e B I della tariffa doganale comune,

è pari al 90 % dell'importo fissato per il vino da tavola del tipo R I.

4. Per i vini liquorosi, l'importo compensativo adesione è pari all'importo della tassa di compensazione applicabile ai paesi terzi dal 1° gennaio 1981.

Articolo 4

Negli scambi intracomunitari, gli importi compensativi adesione sono riscossi o concessi da quello di due Stati membri interessati in cui il livello dei prezzi utilizzati per la fissazione degli importi compensativi adesione è più elevato.

Articolo 5

Quando nella fissazione della restituzione all'esportazione applicabile negli scambi tra la Grecia e i paesi terzi non si tiene conto, ai sensi dell'articolo 67 dell'atto di adesione, dell'importo compensativo, quest'ultimo non è detratto dalla restituzione all'esportazione concessa nel quadro di tali scambi.

Articolo 6

L'importo compensativo adesione applicabile è quello in vigore il giorno dell'importazione o dell'esportazione.

Articolo 7

Se, per un prodotto, è fissato un importo compensativo adesione che deve essere detratto dalla restituzione all'esportazione verso i paesi terzi e se la restituzione è inferiore a detto importo compensativo adesione o non è fissata alcuna restituzione, può essere prevista, all'atto dell'esportazione del prodotto in causa dalla Grecia verso un paese terzo, la riscossione di un importo uguale al massimo alla differenza tra l'importo compensativo adesione e la restituzione o, secondo il caso, all'importo compensativo adesione.

Inoltre, se per le esportazioni verso uno o più paesi terzi la restituzione è inferiore all'importo compensativo adesione o non è fissata alcuna restituzione, all'atto dell'esportazione dalla Grecia possono essere adottate misure atte a garantire l'eventuale riscossione dell'importo di cui al primo comma.

Articolo 8

Secondo la procedura di cui all'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79 [1] sono adottate :

a) le modalità per la concessione e la riscossione degli importi compensativi adesione, soprattutto al fine di prevenire eventuali deviazioni di traffico e distorsioni di concorrenza ;

b) le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare :

— la fissazione degli importi compensativi adesione,

— i casi d'applicazione dell'articolo 7.

Le misure atte a prevenire eventuali deviazioni di traffico e distorsioni di concorrenza possono applicarsi, durante il periodo ritenuto necessario, posteriormente all'abolizione degli importi compensativi adesione.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1° gennaio 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. F. VAN DER MEI

---

[1] GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.